



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO
tel 0461889111 0461884444 - fax 0461889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lun-mer 8/12 gio 7.30/16 ven e sab 8/12

Trento, 08 ottobre 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 21/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Provvedimenti per evitare assembramenti in prossimità degli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di bevande situati nelle aree limitrofe a Via S.Maria Maddalena.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

preso atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di misure restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, incidendo sia sulle libertà delle persone sia sullo svolgimento delle attività economiche;

visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35;

visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 14 luglio 2020 n.74, in particolare l'art. 1 comma 9 che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante : "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza;

richiamato l'art. 1 comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, in base al quale: "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate [dalle Regioni], nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16;



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 I 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 I fax 0461/889370 I www.comune.trento.it



COMUNE DI TRENTO

visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020, diretto a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

viste le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020, recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 7 settembre 2020, che dispone la proroga delle misure adottate con Dpcm del 7 agosto 2020 e con le ordinanze del Ministro della Salute del 12 e 16 agosto 2020;

viste la Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stata disposta rispettivamente la proroga al 15 ottobre 2020 e successivamente al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario al 31 gennaio 2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, introducendo inoltre l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

preso atto dell'attuale *trend* di aumento dei casi di contagio e conseguente peggioramento della situazione sanitaria nel territorio provinciale e considerato che attualmente sono presenti focolai del virus legati anche all'assembramento di persone in spazi pubblici;

posto che la Provincia autonoma di Trento, nel bilanciamento tra i principi di tutela della salute pubblica e del tessuto economico sociale del territorio, ha emanato la legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022", sancendo all'articolo 34 che per consentire la ripresa delle attività economiche, la Giunta può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli nazionali, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio;

viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse al Governo in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 45 del 8 settembre 2020 : "Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni a seguito dell'emanazione del Dpcm 7 settembre 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" che ai punti 1 e 3 del dispositivo proroga al 7 ottobre 2020 il rispetto delle misure fondamentali per il contenimento e la prevenzione della diffusione del Covid-19, ossia: l'obbligo di rispettare la



COMUNE DI TRENTO

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'obbligo generale di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, l'uso obbligatorio della mascherina nella fascia oraria 18:00-06:00 negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici – a titolo esemplificativo piazze, slarghi, vie – ove per le caratteristiche fisiche del luogo sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea/occasionale;

preso atto che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

preso atto altresì che l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n.214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

considerato che l'art. 41 della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

considerato che, anche se in forma attenuata, la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

dato atto che a seguito della fine del lockdown le conseguenti riaperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con la possibilità di consumare in loco, assistita o meno, hanno generato una grande affluenza di cittadini in diverse parti della città ed in particolare nelle aree del limitrofo a Via S.Maria Maddalena;

atteso che dai controlli effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale in orario serale e notturno è stata accertata la presenza, in alcune aree in prossimità di esercizi pubblici delle aree sopra citate, di assembramenti di persone intente a consumare alcolici al di fuori dei locali e delle aree di pertinenza degli stessi e che in tali occasioni molti dei presenti non rispettavano le norme di distanziamento interpersonale e le disposizioni sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale;

dato atto che nelle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 1 e 4 giugno 2020, il Commissario del Governo, dopo le diverse segnalazioni pervenute ha ritenuto di valutare la situazione coinvolgendo il Questore, il Presidente della Provincia ed i rappresentanti delle Forze di Polizia, al fine di implementare i controlli ed in caso di ulteriori criticità proporre al Sindaco l'adozione di provvedimenti finalizzati a ridurre gli assembramenti davanti agli esercizi pubblici, in parte causati dal consumo di bevande alcoliche poste in vendita per asporto o somministrate e quindi portate fuori dagli spazi autorizzati;

considerato che in data 6 ottobre 2020 alcuni rappresentanti degli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione del centro storico cittadino hanno condiviso con il Sindaco l'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati a limitare gli assembramenti ed il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree nelle aree limitrofe ai locali, chiedendo di intervenire anche sul fenomeno del consumo e della detenzione di bevande acquistate in negozi o portate direttamente da casa;

atteso che la questione è stata nuovamente portata all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica nella seduta del 7 ottobre 2020, dove è stata illustrata la circolare prot. 15350/117 (2)/Uff III del 2 ottobre 2020 con cui il Ministero dell'Interno invita ad



COMUNE DI TRENTO

adottare tutte le iniziative necessarie a limitare il rischio di contagio, valutando l'effettuazione di mirate attività di controllo nelle aree ed orari in cui risulti maggiore la possibilità che si creino assembramenti. Nella stessa sede è stata condivisa l'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati a limitare le situazioni di assembramento in orario serale, vietando la somministrazione di bevande alcoliche fuori dagli spazi autorizzati dei pubblici esercizi e la vendita per asporto di bevande in orario successivo alle ore 22:00, agendo contestualmente sul consumo e sulla detenzione di tali prodotti;

considerato che nei controlli effettuati si è accertato che in molte occasioni il consumo di bevande sia alcoliche che non, avviene in zone limitrofe ai locali pubblici, non usufruendo delle attività di somministrazione e degli spazi di pertinenza degli esercizi, ma portando direttamente sul posto le bevande acquistate in negozi della zona, con conseguenti situazioni di assembramento spontaneo e mancato utilizzo delle protezioni individuali in spazi diversi da quelli autorizzati per gli esercizi di somministrazione;

preso atto altresì che sia le aree limitrofe a Via S. Maria Maddalena, interessate dai controlli sopra richiamati, sono le medesime che in epoca antecedente al lockdown da COVID-19, erano oggetto di fenomeni di disturbo alla quiete del vicinato e di degrado urbano, tuttora presenti, ma ai quali si aggiungono, ora, situazioni che possono incidere sulla sicurezza pubblica e sulla salute pubblica quali beni comuni primari da tutelare in modo rigoroso;

considerata la necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di conciliare oltre allo svolgimento delle attività economiche, anche la tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

ritenuto pertanto necessario intervenire per limitare gli assembramenti di persone in orario serale e notturno nell'area in questione, vietando il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli spazi pubblici e privati aperti al pubblico diversi dai locali sede di pubblici esercizi autorizzati, o delle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi, escludendo al contempo la vendita per asporto di bevande alcoliche nell'area di via S. Maria Maddalena, ossia nel perimetro ricompreso tra Via B. Clesio, Via dei Ventuno, Piazza Venezia, L.go P. Nuova, Via Galilei, Largo Carducci, Via San Pietro, Via San Marco (dette vie incluse);

ritenuto per lo stesso motivo di vietare in orario serale e notturno nelle stesse aree la detenzione di contenitori di bevande anche non alcoliche ed il consumo delle stesse negli spazi pubblici e privati aperti al pubblico diversi dai locali sede di pubblici esercizi autorizzati, o delle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi;

considerato inoltre opportuno invitare gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione a collaborare nelle azioni di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica, pubblicizzando i contenuti della presente ordinanza alla propria clientela e l'uso dell'app "Immuni" per garantire un pronto tracciamento dei contatti interpersonali in caso di contagio;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dal protocollo e dalle disposizioni provinciali e comunali in un contesto locale particolarmente iperattivo dopo le riaperture seguite al lockdown;

considerato infine che l'attuale evoluzione della situazione epidemiologica e la probabile adozione di ulteriori disposizioni più restrittive a livello nazionale o provinciale, potrebbe comportare anche una successiva estensione dei divieti indicati nel presente provvedimento ad altre aree del centro storico o in più generale del territorio comunale, si ritiene che la scadenza della presente ordinanza debba essere fissata al 31 gennaio 2021, termine attualmente indicato per il periodo emergenziale, fatta salva la possibilità di modificare o integrare la stessa con ulteriori disposizioni o restrizioni;



COMUNE DI TRENTO

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ordina

con effetto immediato e fino al 31 gennaio 2021 compreso, nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico all'interno nell'area di via S.Maria Maddalena, ossia nel perimetro ricompreso tra Via B. Clesio, Via dei Ventuno, Piazza Venezia, L.go P. Nuova, Via Galilei, Largo Carducci, Via San Pietro, Via San Marco (dette vie incluse):

1) il divieto di vendita per asporto (anche attraverso distributori automatici) di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo e la somministrazione delle stesse al di fuori dei locali e degli spazi esterni specificatamente autorizzati;

2) il divieto di detenzione (ad eccezione di recipienti chiusi ed integri) e consumo bevande di qualsiasi tipo (sia alcoliche che non) dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, ad esclusione del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati, oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi;

avverte

- Nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D.L. n° 33/20202 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

informa

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

invita

i titolari delle attività economiche in questione a comunicare/pubblicizzare quanto sopra alla loro clientela, per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento, anche spontaneo, di persone all'interno, all'ingresso/uscita e negli spazi di pertinenza dei loro locali. Invita inoltre gli stessi esercenti a pubblicizzare l'uso dell'app "Immuni" come sistema di tracciamento dei contatti interpersonali in caso di contagio;

dispone



COMUNE DI TRENTO

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco
Dott. Franco Ianeselli

Destinatari:

- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- PAT – Dipartimento protezione civile
- Servizio Sviluppo economico, studi e statistica
- Servizio Polizia Locale